

COMMISSIONE VII

DIFESA

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
CAPPUGI ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione. (809);	457	
CUTTITTA: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate. (1857).	457	
PRESIDENTE	457, 459, 460, 461	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	458, 461	
CAPPUGI	459, 461	
CUTTITTA	459	
GUADALUPI	459, 460, 461	
BEI CIUFOLI ADELE	460	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	460, 461	
DURAND DE LA PENNE	460	
DURAND DE LA PENNE: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (2598).	461	
PRESIDENTE	461, 463	
BUFFONE, <i>Relatore</i>	462, 463	
GUADALUPI	463	
DURAND DE LA PENNE	463	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	463	
DURAND DE LA PENNE: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito. (2934)	463	463
PRESIDENTE	463, 464	463, 464
FORNALE, <i>Relatore</i>	463	463
MONASTERIO	464	464
DURAND DE LA PENNE	464	464
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	464	464
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione (809) e Cuttitta: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate (1857).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate		

per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione »; e del deputato Cuttitta: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate », che vertono, quindi, su identica materia. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che procederemo all'abbinamento delle due proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che ci sia bisogno di spendere molte parole per dimostrare che la carriera degli ufficiali delle Forze armate si differenzia grandemente dalla carriera degli altri dipendenti civili dello Stato; non soltanto per il fatto che la maggior parte degli ufficiali sono posti in quiescenza a 54-55 anni, mentre per la quasi totalità dei funzionari statali il limite è di 65 anni e per alcune categorie, quali i magistrati ed i professori universitari, si arriva addirittura a 70 anni, ma anche perché il decreto 11 aprile 1956, n. 20, ha innovato sostanzialmente, ai fini pensionistici, in materia di stipendio pensionabile dei dipendenti dello Stato.

Per queste due ragioni gli ufficiali sono venuti a trovarsi, all'atto del loro trattamento di quiescenza, in gravi condizioni sia economiche sia di prestigio morale; economiche perché hanno subito un danno per il fatto di essere stati privati molti anni prima degli altri impiegati civili dello Stato dell'assegno di servizio attivo, come bene osservano nelle loro proposte di legge i colleghi Cappugi e Cuttitta. Ma soprattutto gli ufficiali subiscono un danno economico ragguardevole perché non possono avvalersi, ai fini pensionistici, delle innovazioni introdotte dalla legge 11 aprile 1956, n. 20, che prevede aumenti biennali in numero illimitato, ciascuno pari al 2,5 per cento dello stipendio iniziale della qualifica.

È vero — e lo riconoscono anche i presentatori delle due proposte di legge — che lo Stato, per riparare al danno economico che si arreca agli ufficiali, si è preoccupato di migliorare, con alcuni provvedimenti particolari, tale situazione. I provvedimenti, citati dai colleghi nelle relazioni ai rispettivi progetti, sono precisamente: *a)* la corrispondenza, per i primi 8 anni dalla cessazione dal servizio attivo, della indennità di ausiliaria e di quella speciale di riserva (per il ruolo naviganti il detto periodo è portato ad anni 12); *b)* la liquidazione della pensione definitiva

al termine del periodo di ausiliaria o di riserva tenendo conto, però, soltanto degli anni trascorsi in dette posizioni; *c)* il calcolo degli aumenti biennali di stipendio in base all'anzianità di servizio da ufficiale, con detrazione di un certo numero di anni, crescente secondo i gradi anziché in base all'anzianità di grado; *d)* le percentuali di aumento per ogni anno di servizio successivo al ventesimo, di entità superiore a quelle stabilite per gli impiegati civili. Ma, se si fa la somma di tutti questi benefici, si può constatare che, in sostanza, per un gran numero di casi l'ufficiale raggiunge complessivamente i 40 anni di servizio, cioè come se avesse prestato 40 anni di servizio effettivo ai fini pensionistici; tuttavia l'annullamento o il minor numero di scatti biennali lo colloca sempre in condizione di inferiorità.

I colleghi presentatori delle proposte di legge citano nelle loro relazioni una serie di esempi che ognuno dei colleghi può aver letto e che molti conoscono anche direttamente. Perciò non mi soffermo ad illustrare tali casi.

Per correggere tale situazione di sfavore per gli ufficiali che si trovano nella riserva o nell'ausiliaria, i colleghi Cappugi e Cuttitta propongono di modificare l'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali in modo che la riliquidazione definitiva della pensione militare sia calcolata non solo considerando utili ai fini della pensione gli otto anni di permanenza in ausiliaria, come oggi è stabilito (12 anni per gli aeronaviganti), ma anche lo stipendio che l'ufficiale avrebbe raggiunto, nel suo grado, se avesse continuato a restare in servizio per altri 8 anni (4 scatti) o 12 anni per l'aeronavigante (6 scatti).

Si potrebbe eccepire — e lo hanno fatto i presentatori come alcuni altri colleghi — che questa sarebbe una innovazione in quanto creerebbe una finzione di servizio prestato. In realtà non è così perché gli 8 anni degli ausiliari e i 12 anni degli aeronaviganti non sarebbero stati tali se particolari condizioni, riguardanti precisamente la Forza armata, non avessero costretto a collocare in pensione in età addirittura giovanile gli stessi ufficiali. Pertanto mi pare che il principio ispiratore introdotto dalle due proposte di legge si appoggi su una base di sostanziale giustizia e, pertanto, sia da condividere e da approvare dai colleghi della Commissione. Con questo provvedimento si ridà agli ufficiali ciò che in realtà hanno perduto. Se a ciò si aggiunge tutta una somma di motivi che si riferiscono

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

allo spirito di sacrificio ed ai pericoli cui vanno incontro coloro che sono nelle Forze armate, se ne dedurrà che il progetto che ci accingiamo a votare risponde ad un criterio di giustizia.

Mi permetto suggerire però soltanto una lieve modificazione all'ultimo comma dell'articolo 1, nel senso di aggiungere dopo le parole: « salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo », le parole: « sempre che tale trattamento nuovo risulti più favorevole di quello previsto dal comma precedente ».

Si tratta, come si vede, di una esplicitazione di quel che è già abbastanza chiaro nello spirito della proposizione.

Chiedo alla cortesia dell'onorevole Cuttitta di volere dare il suo consenso per la scelta quale testo base della proposta di legge Cappugi perché più completa e più esplicitamente articolata nei vari casi.

Nulla ho da dire circa la copertura finanziaria del provvedimento perché per questo motivo fu rinviata la discussione. Credo però di poter riferire che durante la discussione sul bilancio del Ministero della difesa l'onorevole Ministro accennò alla possibilità di reperire i fondi necessari trovando evidentemente giuste le ragioni addotte dai presentatori delle proposte di legge; quando le proposte di legge vennero in discussione in sede referente in questa Commissione, l'onorevole Sottosegretario Caiati confermò la volontà del Governo di reperire la copertura adeguata, sicché, ora che il provvedimento è stato portato al nostro esame in sede legislativa, ho la certezza che la copertura esiste e che l'onorevole rappresentante del Governo ci suggerirà il capitolo del bilancio più idoneo a far fronte alla spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Gli onorevoli proponenti hanno nulla da aggiungere alla relazione dell'onorevole Leone Raffaele?

CAPPUGI. Dopo una relazione così favorevole, non mi resta altro che ringraziare vivamente l'onorevole Leone Raffaele.

CUTTITTA. Sono favorevole all'invito cortesemente rivoltomi dall'onorevole Relatore a non oppormi alla scelta come testo base della proposta di legge Cappugi ed altri, che tra l'altro è più qualificata a diventare testo base se non altro perché ha una priorità cronologica.

GUADALUPI. Un brevissimo intervento per dichiarare che il mio gruppo è favorevole al principio introdotto dalle due proposte di legge abbinate al nostro esame.

Noi concordiamo con la relazione fatta dall'onorevole Leone Raffaele nonché con l'emendamento proposto che, se non andiamo errati, ha natura semplificativa ed interpretativa.

Dobbiamo, però, sottolineare che la carenza della legge non può essere attribuita al legislatore dell'epoca che, con la legge organica del 10 aprile 1954, n. 113, definì lo stato giuridico degli ufficiali. In effetti in quel momento noi non avevamo ancora la legge delega, che successivamente consentì di verificare come fosse stata profondamente innovativa la progressione degli stipendi degli ufficiali.

Allo stato delle cose noi dichiariamo di essere favorevoli al provvedimento ma restiamo un po' perplessi quanto sentiamo dall'onorevole Relatore che gli affidamenti circa le indicazioni sulla copertura dell'onere finanziario devono venirci in sede di definizione, che noi non sappiamo se sia soltanto di ordine tecnico-finanziario o piuttosto di ordine politico-tecnico-finanziario. Se è vero che il Governo, e per esso il Ministero della difesa, è meglio organizzato ed è maggiormente in grado di reperire il capitolo più idoneo a consentire il prelevamento della spesa relativa, è altrettanto vero però che, quando proposte di iniziativa parlamentare come questa sono esplicite nel richiamarsi a un articolo specifico quale è il 493 indicato dall'onorevole Cappugi, ci sembra che più che alla buona volontà del Governo, ci si debba affidare alla responsabilità ed alla competenza della Commissione Bilancio e partecipazioni statali, che specialmente in questi ultimi anni va compiendo notevoli lavori e studi perché non si attribuisca solo al Governo la responsabilità del reperimento dei fondi.

Quindi concordo pienamente con la relazione dell'onorevole collega. Vorrei però che fosse ribadita questa esigenza. Non dobbiamo attenderci dal Governo l'indicazione dei capitoli di bilancio. Debbo, infine, rilevare che finalmente, dopo diversi anni, una proposta di iniziativa parlamentare che ha visto convogliate le maggiori forze di questa Commissione, ha trovato favorevole il Governo.

Credo che sia anche necessario attribuire parte del merito alla nostra Presidenza per essere riuscita, dopo notevoli tentativi, a portare in porto questa proposta di legge, tanto attesa da tutti gli ufficiali.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

BEI CIUFOLI ADELE. Il gruppo comunista si associa a quanto detto dall'onorevole Guadalupi e si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha chiesto la parola per alcune dichiarazioni preliminari. Reputo opportuno concedergli di parlare ora e poi a chiusura della discussione generale, perché ciò porterà chiarezza ed ordine nel nostro dibattito.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole a questa proposta di legge, che è stata sostenuta con un vigore particolare e che ha una prospettiva di interesse sociale anche se giuridicamente contrasta con i normali criteri di applicazione al momento della quiescenza degli otto anni di ausiliaria. L'onorevole Ministro della difesa ha ritenuto di superare le perplessità di ordine giuridico, per realizzare quella soluzione equa che è nell'aspirazione degli onorevoli proponenti.

I colleghi si renderanno, tuttavia, pur conto che sono state così risolte notevoli difficoltà, specialmente nei contrasti con il Ministero del tesoro, nonostante che sin dall'inizio il Ministero della difesa avesse significato di essere pronto a sopportare l'onere finanziario conseguente alle norme da introdurre. Allo stato delle cose, stamane non abbiamo ancora il parere della Commissione Bilancio, ma mi rifiuto di pensare che essa debba essere contraria a ritenere valida la copertura che il Governo, mio tramite, ha proposto.

Poiché si è delineato in questa sede uno schieramento di generale adesione ai principi da introdurre, riterrei opportuno, per alcune migliori precisazioni, rinviare la discussione degli articoli e degli emendamenti al giorno in cui saremo confortati dal parere della V Commissione. Comunque, mi sembra di poter constatare che siamo tutti concordi in linea di principio.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, allo scopo di precisare ancora meglio tutti gli aspetti della materia che stiamo esaminando, mi sembrerebbe opportuno che ella esprimesse il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, non mi sembrerebbe opportuno, dato lo sforzo che dovremo compiere, mettere troppa carne a cuocere...

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se tutto si dovesse limitare all'emendamento dell'onorevole Leone Raffaele e a quello che riguarda il secondo comma dell'articolo 2, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Ve ne è un terzo dell'onorevole Durand de la Penne, che recita:

« Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente ».

Onorevole Durand de la Penne, sarebbe opportuno che ella, per un chiaro svolgimento dei lavori, illustrasse il suo emendamento.

DURAND DE LA PENNE. Vi sono ufficiali che hanno lasciato il servizio, per motivi di guerra, e che non beneficiano di questi vantaggi. Se vi sono dunque delle persone che, per ferite di guerra, hanno lasciato il servizio prima dell'entrata in vigore di questa legge, perché non debbono essere trattati al pari di coloro i quali lasceranno il servizio dopo la medesima entrata in vigore?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra che il quarto comma dell'articolo 2 dovrebbe fugare questa sua preoccupazione, là dove afferma che « il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per mutilazione e invalidità di guerra ».

DURAND DE LA PENNE. A quelle persone si viene a togliere l'aumento di sei anni.

PRESIDENTE. Se ella insiste, bisognerà ricominciare le trattative con il Governo.

DURAND DE LA PENNE. In questo caso veniamo a porre una certa categoria di ufficiali in una determinata condizione e un'altra categoria in un'altra condizione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non è questo il problema che trattiamo qui. Noi stiamo discutendo degli scatti biennali. Ella, onorevole Durand de la Penne, intende che sia modificata un'altra norma che non riguarda il periodo; ella chiede che alcuni anni che non sono valutati ai fini della pensione, siano invece considerati.

Il principio innovatore delle proposte di legge al nostro esame è questo: negli otto anni o nei dodici anni far maturare rispettivamente i quattro o sei scatti biennali senza la considerazione del merito o del demerito.

Ella onorevole Durand de la Penne, pone un problema nuovo che non rientra né negli otto, né nei dodici anni. Ecco perché non sono in condizione, in questa sede, di dare una risposta.

DURAND DE LA PENNE. Noi creiamo due categorie di ufficiali, una a cui diamo un vantaggio di sei anni e un'altra a cui non si dà niente essendo andata in congedo prima per la stessa ragione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Noi non diamo un vantaggio di anni.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il problema è veramente nuovo e innovativo dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 114. Come è noto, un ufficiale per ferite o per lesioni o per infermità riportate o aggravate a causa della guerra viene posto in pensione in congedo assoluto. Lo Stato, tuttavia, per fargli raggiungere il massimo della pensione, dà due benefici, uno di sei anni che imputa come se fosse avvenuto il servizio e inoltre, in base al penultimo comma dell'articolo 38, concede un *quid*, cioè una somma di anni corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito.

Mentre le proposte di legge sulle quali abbiamo riferito parlano come massimo di otto anni e, quindi, di quattro o sei scatti, qui dovremmo imputare un'altra somma di scatti per ogni singolo ufficiale posto in congedo assoluto dopo vario periodo, tenendo presente che può avvenire che dopo tre anni di guerra o di servizio militare l'interessato sia posto in congedo assoluto.

L'attuale ordinamento prevede cosa è necessario dare in aggiunta al servizio, in modo che sia raggiunta una determinata pensione.

Come si fa a calcolare, ora, una somma di scatti per ogni singolo ufficiale che sia andato in congedo molto tempo prima? Non che il problema non esista, ma soltanto esso, a mio avviso, dovrebbe essere risolto in una altra forma, mediante cioè una proposta di legge autonoma.

GUADALUPI. Le ragioni sociali e umane credo che ci trovino tutti d'accordo. Se c'è un motivo di ordine tecnico e finanziario, allora accantoniamo la questione e significhiamo la nostra simpatia per una soluzione autonoma del problema.

In linea di massima non si può non essere d'accordo con il principio informatore dell'emendamento dell'onorevole Durand de la Penne. Propongo, pertanto, anche per soddisfare questa richiesta e per evitare di aggravare la situazione dal punto di vista del reperimento dei fondi con il relativo aumento delle difficoltà da parte della Commissione Bilancio, di stralciare questo emendamento e di proporre un provvedimento di iniziativa parlamentare, dopo aver sentito il Governo se sia opportuno o meno che esso venga incontro a questi che sono i più benemeriti degli ufficiali per concedere loro un miglioramento economico.

CAPPUGI. Vorrei rivolgere una viva preghiera all'onorevole Durand de la Penne di accogliere questa proposta. Ringrazio anzi l'onorevole Guadalupi di avere suggerito una soluzione che offre tutti i benefici, quello, intanto, di non ritardare ulteriormente un provvedimento che, anche se non è così vecchio, è stato presentato nel 1959.

Tutti i discorsi fatti, l'intervento veramente utile del Presidente della Commissione ci dice quanto sia stato duro e difficile l'*iter* di questi progetti e siamo, anzi, ancora in dubbio che ci sia qualche difficoltà finale piuttosto grave.

A questo punto l'inserimento dell'emendamento Durand de la Penne potrebbe veramente costituire un elemento nuovo e rendere quelle difficoltà residue addirittura insormontabili.

Pertanto, pregherei l'onorevole Durand de la Penne di farsi promotore di una proposta di legge alla quale volentieri associerei anche il mio nome.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Una delle ragioni per cui è stato chiesto il rinvio della proposta di legge è che nella medesima si omette ogni riferimento alla Guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Durand de la Penne rinuncia al suo emendamento. Pertanto su tutti gli emendamenti presentati, il Governo ha espresso un parere di massima favorevole.

Potremmo rinviare l'ulteriore discussione delle due proposte di legge dando mandato all'onorevole Relatore di preparare un nuovo testo coordinato con gli emendamenti presentati ed accolti, in linea di principio, dal Governo. Questo testo sarà sottoposto alla V Commissione, alla quale sarà anche comunicata la clausola di copertura che il Ministro della difesa d'accordo con l'onorevole Relatore ci comunicherà, dopo l'accertamento dei nuovi oneri. Pertanto se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (2598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne: « In-

tegrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, Relatore. Con questa proposta di legge l'onorevole Durand de la Penne tende a sanare una situazione di ingiustizia venutasi a creare in seguito ad altro provvedimento dello stesso onorevole Durand de la Penne, e precisamente la legge n. 751 dell'8 agosto 1957: in sostanza, si tratta di estendere i benefici previsti da quest'ultima legge anche agli altri ufficiali provenienti dai sottufficiali dell'Arma aeronautica, dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dall'Esercito.

Il sistema di trattamento economico differisce, per quanto riguarda gli ufficiali, da quello dei sottufficiali, perché mentre per questi ultimi agli effetti degli scatti biennali si applica l'anzianità di servizio decurtata di quegli anni che abbiamo stabilito in sede di approvazione della legge di perequazione, per i primi il servizio prestato dall'arruolamento alla nomina a sottotenente è computato per la metà, e comunque per non oltre quattro anni.

Vi è, quindi, una situazione per cui i sottufficiali che transitano nel grado di ufficiale, in base alle norme legislative in vigore, vengono a perdere rispetto ai sottufficiali, sul piano degli scatti biennali, ossia del miglioramento economico, determinati benefici. Considerando che la carriera degli ufficiali è limitata, in quanto è raro che vadano oltre il grado di tenente colonnello, si comprende il disagio che si può verificare nella categoria.

Rispetto al testo proposto dall'onorevole collega Durand de la Penne si sono riscontrate difficoltà eccezionali, in ordine alla decorrenza del provvedimento, in quanto egli dice all'articolo 1 che « beneficio analogo a quello previsto dal precedente comma è concesso, con la medesima decorrenza, a favore degli ufficiali appartenenti agli altri Corpi della Marina militare e degli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, comunque provenienti dai sottufficiali »: il che significa rapportare l'anzianità alla data dell'8 agosto 1957, e creare un conseguente onere, soltanto per l'efficacia retroattiva, di ben 500 milioni. Il concetto della giustizia distributiva è senz'altro fondato, ma il valico dell'onere finanziario è veramente insormontabile, per cui si sarebbe

venuti nella determinazione, sempre che la Commissione sia d'accordo, di stabilire un testo modificato con cui si precisa non soltanto la decorrenza, ma anche l'estensione del beneficio in fase di riliquidazione della pensione agli interessati ed alle famiglie di questi in rapporto al nuovo trattamento economico raggiunto per effetto della legge, applicando questa disposizione anche ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e delle Guardie di finanza.

Circa il testo che proporrò, esiste un accordo e si è riusciti a reperire le fonti di copertura. Viceversa, il testo originario (causa la retroattività del beneficio) non avrebbe alcuna possibilità di essere varato, e da alcuni contatti avuti è già emersa questa convinzione. Ecco perché ritengo opportuno e prego la Commissione di varare il progetto secondo la nuova formulazione, della quale do lettura:

ART. 1.

« Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali, l'anzianità di servizio è computata ai fini della progressione economica dello stipendio dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età ».

ART. 2.

« Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 ».

ART. 3.

« Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962 sarà provveduto per lire 45.400.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 116 (lire 37.850.000), 149 (lire 2.550.000) e 159 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62; per lire 10 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62; per lire 4.200.000 con i normali stanziamenti dei capitoli 56 (lire 2.200.000) e 39 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

[III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961]

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pertanto concludo proponendo che per l'esame degli articoli venga scelto come testo base il testo da me presentato e concordato con il Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la chiara relazione e l'opera svolta per pervenire ad una soluzione positiva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. In ogni caso la decorrenza deve essere contemplata.

BUFFONE, *Relatore*. Il testo che avremmo concordato coprirebbe l'onere di un semestre per l'attuale esercizio finanziario, poiché l'onere complessivo della legge risulta essere di 120-130 milioni circa per un esercizio finanziario; pertanto, per un semestre l'onere risulta essere di 59 milioni e 600 mila lire per i quali si è cercato di reperire la copertura negli articoli ordinari di bilancio.

Quindi dovremmo discutere se si ritiene utile accantonare la parte che riguarda la retroattività con l'estensione al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

DURAND DE LA PENNE. Fra la legge sulla Marina e l'attuale v'è una differenza sostanziale, poiché secondo le norme dalla prima previste si arriva a maresciallo poi si diventa ufficiali, mentre, invece, in base a queste norme si arriva ad ufficiali da qualsiasi grado e si ha, pertanto, un vantaggio anche per elementi molto giovani.

In conclusione sono perfettamente d'accordo con il nuovo testo proposto dal Relatore.

GUADALUPI. Eravamo d'accordo sul testo dell'onorevole Durand de la Penne e non pensavamo che egli facesse questa retrocessione, tanto più che la sua rinuncia coinvolge la perdita di alcuni anni di servizio. La stessa relazione dell'onorevole Durand de la Penne reca una data successiva, mentre la legge del 1958 portava un grosso onere finanziario per la sua retroattività e avremmo perequato in maniera più giusta quel periodo che viene ad essere ora, invece, saltato.

Ma siccome il proponente non insiste dichiarato di essere favorevole al progetto dell'onorevole Leone, pur affermando che si poteva avere una forma di compromesso. Concordo, pertanto, con le finalità che ispirano la relazione, anche perché bisogna evitare che la Commissione Bilancio ci dica ancora una volta di no.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo dichiaro di concordare con il nuovo testo presentato dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere come testo base per l'esame degli articoli il nuovo testo da lui predisposto d'accordo con il Governo.

(È approvata).

Poiché la V Commissione Bilancio deve pronunciarsi sul nuovo testo e poiché il Governo potrebbe chiedere di introdurre qualche emendamento formale, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'ulteriore discussione della proposta di legge è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito (2934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente l'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito ».

Riferisce sulla proposta di legge l'onorevole Fornale.

FORNALE, *Relatore*. Con la legge del 6 dicembre 1960, n. 1479, sono stati istituiti nuovi servizi tecnici dell'Esercito, fra i quali il servizio tecnico chimico-fisico.

Questa legge, all'articolo 15, prevedeva il trasferimento, a domanda, in quel servizio degli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368, mentre gli articoli 16 e 17 prevedevano concorsi per titoli fra ufficiali in servizio permanente effettivo da colonnello a capitano.

Per la partecipazione al concorso degli ufficiali in servizio permanente effettivo che rivestivano il grado da tenente colonnello a capitano e che aspiravano ad essere trasferiti nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico erano richiesti tali requisiti:

1°) aver frequentato i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione ed essere in possesso di una delle lauree indicate dall'articolo 5 della legge;

2°) aver frequentato con esito favorevole il corso biennale tecnico chimico-fisico presso

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

il Ministero della difesa, oppure il corso di specializzazione nucleare presso il centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.).

Nella prima applicazione della legge è capitato che alcuni ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di lauree scientifiche, non sono potuti entrare nel corpo tecnico chimico-fisico perché non avevano frequentato uno dei due corsi sopra indicati e non potevano frequentarlo in quanto il corso tecnico chimico-fisico non è stato mai istituito.

D'altra parte, essendo essi specializzati in chimica o biologia non hanno frequentato il corso di specializzazione nucleare, poiché ciò li avrebbe distolti dalla loro specifica attività.

La legge n. 1479 consente il trasferimento nel servizio tecnico chimico-fisico a soli due ufficiali del servizio chimico e a circa venti ufficiali non laureati che hanno frequentato il corso presso il C.A.M.E.N., ma che non hanno prestato servizio presso enti tecnici.

È evidente, pertanto, lo squilibrio che si verrebbe a creare nelle due branche del servizio chimico-fisico, tenendo conto che attualmente il servizio stesso non dispone di alcun elemento specializzato nella branca biologica.

A tal fine il collega Durand de la Penne ha proposto di aggiungere all'articolo 17 della legge n. 1479 il seguente comma:

« Possono infine partecipare al concorso per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e servizi, esclusi quelli tecnici che, pur non avendo frequentato i corsi previsti dal presente articolo, lettera *b*), siano in possesso di una laurea rilasciata da una facoltà scientifica, farmacia compresa, e siano stati destinati per almeno cinque anni presso enti, stabilimenti ed uffici che abbiano svolto o svolgano attività tecnica o scientifica comunque interessante la difesa atomica, biologica e chimica ».

MONASTERIO. Qui si parla anche di « uffici ». Che cosa si intende con questa parola ?

PRESIDENTE. Si vuole intendere uffici scientifici, laboratori, centri di studio.

MONASTERIO. Quindi la parola « uffici » assimilerebbe anche quella di laboratori.

PRESIDENTE. Credo che sia sufficiente l'assicurazione che vi sono uffici studi o laboratori in cui si svolge attività scientifica.

Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DURAND DE LA PENNE. Ho presentato un emendamento, del quale do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è sostituito dal seguente:

« I colonnelli e i tenenti colonnelli vincitori dei concorsi potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado, salvo che abbiano disimpegnato prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno due anni le attribuzioni specifiche previste per il rispettivo grado dalla colonna 3 della tabella allegata numero 1 alla presente legge ».

Questo emendamento lo ritengo necessario per chiarire il funzionamento della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario chiede la parola per una dichiarazione preliminare.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo in linea di massima non è contrario alla proposta dell'onorevole Durand de la Penne, però intenderebbe integrarla, anche sulla base di quelle che sono state le esperienze di questi anni, e con la viva preoccupazione di coprire i posti messi a concorso: l'orientamento del Governo sarebbe, quindi, quello di consentire una ripetizione di queste norme anche nei successivi concorsi.

Poiché, oltre all'onorevole Durand de la Penne che ha presentato un suo emendamento, da più parti sono state fatte presenti altre situazioni, ritengo opportuno proporre di rinviare la discussione di questa proposta, alla quale peraltro, tengo a sottolinearlo, il Governo è favorevole in linea di massima.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI